



Città metropolitana di Milano

Area Tutela e Valorizzazione Ambientale
Settore Qualità dell'Aria, Rumore ed Energia

Autorizzazione Dirigenziale

Raccolta Generale n.2209/2017 del 09/03/2017

Prot. n.61495/2017 del 09/03/2017
Fasc.9.3 / 2016 / 487

Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06, e per scarico in pubblica fognatura all'impresa RONI S.r.l. – P.I. 11812570155 con sede legale in Milano – Piazza Cavour n. 3 e insediamento produttivo in Pero (MI) – Via Pisacane n. 54

Il Direttore del Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia

Visto il Decreto Legislativo 03 aprile 2006 n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i..

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5 convertito, con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012 n. 35.*

Vista altresì la Legge 07 Agosto 1990 n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e s.m.i.

Vista la L. 7 aprile 2014 n. 56 "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*", in particolare l'art. 1 c. 16.

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano Rep.Gen. 282/2016 del 16/11/2016 ad oggetto "*Conferimento di incarichi dirigenziali ai Dirigenti a tempo indeterminato della Città metropolitana di Milano*".

Preso atto che l'impresa RONI S.r.l. – P.I. 11812570155 con sede legale in Milano – Piazza Cavour n. 3 e insediamento produttivo in Pero (MI) – Via Pisacane n. 54 ha presentato, ai sensi del D.P.R. 59/2013, istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06, e per scarico in pubblica fognatura al SUAP di Pero, trasmessa telematicamente in data 19/09/2016 (prot. 212758) alla Città metropolitana di Milano in qualità di autorità competente, che l'ha esaminata unitamente alla documentazione allegata a corredo dell'istanza e ha verificato l'avvenuto versamento degli oneri istruttori dovuti.

Richiamata l'istruttoria tecnico-amministrativa svolta ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. citato dalla quale risulta che:

- il Servizio Coordinamento tecnico rifiuti - Settore Rifiuti, Bonifiche e AIA in data 13/12/2016 con prot. n. 285846 ha espresso parere favorevole trasmettendo nota prot. n. 285828 del 13/12/2016 contenente le risultanze dell'istruttoria per le operazioni recupero rifiuti e le prescrizioni specifiche, unitamente all'allegato estratto dal provvedimento R.G. 1886/2016 del 29/02/2016 prot. 44965 contenente le prescrizioni di carattere generale e alla planimetria “aggiornamneto 17 novembre 2016”;
- l'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale con nota datata 16/02/2017 Prot. ATO n. 2695 pervenuta in data 21/02/2017 con protocollo n. 45151, ha espresso parere favorevole alle condizioni e con le prescrizioni evidenziate nell'Allegato Tecnico Prot. ATO n. 2694 del 16/02/2017, che nel disciplinare lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia sostituisce a tutti gli effetti l'autorizzazione del 22.07.2013 (R.G. n. 7586/2013).

Visto il Certificato n. 01 104 1617516 del 30/05/2015 rilasciato da TUV Rheinland Cert GmbH attestante la conformità alla norma UNI EN ISO 14.001:2004 del sistema di gestione ambientale dell'Impresa.

Dato atto che il punto 10. dell'Allegato C alla d.g.r. n. 19461 del 19/11/2004 stabilisce che le Imprese già autorizzate all'esercizio delle operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, qualora interessate alla riduzione percentuale della garanzia fidejussoria, devono produrre istanza corredata da copia integrale della certificazione ISO 14.001:2004.

Valutato che non ricorrono i presupposti previsti all'art. 3 comma 2 bis del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196 come modificato dalla legge di conversione 24 gennaio 2011, n. 1 per l'applicazione della riduzione del 40% dell'importo della garanzia da prestare a favore della Città Metropolitana di Milano come richiesto da Roni S.r.l., in quanto l'Impianto opera in procedura semplificata ai sensi dell'art. 216 del d.lgs. 152/2006.

Fatto presente che nel caso in esame, invece ricorrono i presupposti previsti dal punto (10. dell'Allegato C alla d.g.r. n. 19461 del 19/11/2004 per l'applicazione della riduzione del 25% dell'importo della garanzia fidejussoria da prestare a favore della Città Metropolitana di Milano.

Ritenuto che nulla osta alla rideterminazione ai sensi dell'Allegato C punto (10 della d.g.r. n. 7/19461 del 19.11.2004, dell'ammontare della garanzia finanziaria.

Determinato secondo i criteri stabiliti dalla deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 19461/2004, in € 333.171,06.= l'ammontare totale della garanzia finanziaria che l'Impresa Roni S.r.l. deve prestare a favore della Città Metropolitana di Milano per un periodo di anni 15 (quindici) più 1 (uno), così come di seguito specificato:

<i>Operazione</i>	<i>Importo garanzia finanziaria</i>
Messa in riserva [R13] di 18.818 mc di rifiuti non pericolosi	€ 332.363,52.= (*)
Recupero [R4] di 140.0000 t/a di rifiuti speciali non pericolosi	€ 111.864,56=
Totale	€ 444.228,08=
Totale (ridotto del 25% con cert. ISO 14.001:2004)	€ 333.171,06= (**)

(*) *L'applicazione della tariffa al 10% relativamente alla messa in riserva (R13) dei rifiuti è subordinata al loro avvio al recupero entro 6 mesi dall'accettazione presso l'impianto.*

(**) *L'applicazione della riduzione del 25% del totale dell'importo della garanzia finanziaria è subordinata al mantenimento del sistema di gestione ambientale ed possesso della certificazione ISO 14.001:2004.*

Fatto rilevare che l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti autorizzate, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06, con il presente provvedimento è subordinato alla formale accettazione, da parte della Città Metropolitana di Milano, della garanzia finanziaria.

Ricordato che le operazioni di gestione rifiuti autorizzate con il presente provvedimento possono essere svolte esclusivamente se coperte da idonea e valida garanzia finanziaria.

Visti e richiamati:

- gli artt. 43 e 44 del vigente regolamento sull' Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Città metropolitana di Milano;
- gli artt. 49 e 51 dello Statuto della Città Metropolitana di Milano;
- l'art. 107 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il Regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti, ed in particolare il testo approvato con Deliberazione del Presidente della Provincia di Milano n. 22/2014 in data 13/11/2014, atti n. 221130/1.10/2014/16;
- l'art. 11 comma 5 del Regolamento sul sistema di controlli interni di cui alla Delibera Provinciale R.G. n. 15/2013 del 28/02/2013;
- le Direttive nn. 1 e 2 ANTICORR/2013 del Segretario Generale.

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Metropolitan R.G. 59/2016 del 15/12/2016 atti n. 288032/5.3/2016/5 avente ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione 2016 e contestuale riequilibrio del bilancio ai sensi dell'art. 193 del d.lgs 18/8/2000 nr. 267 e dell'articolo 1 commi 756-758 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016)";
- il decreto del Sindaco Metropolitan R.G. 315/2016 del 20/12/2016 atti n. 292650/5.4/2016/9, con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG)

2016.

Dato atto che il presente provvedimento è privo di riflessi finanziari di spesa.

Richiamato il PEG 2016 - Obiettivo n.14531 - Programma AA009;

Ritenuta la regolarità della procedura seguita e la rispondenza degli atti alle norme citate.

Ritenuto di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta ai sensi del D.P.R. n. 59/2013.

AUTORIZZA

il SUAP del Comune di Pero al rilascio della presente Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, per l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06, e per scarico in pubblica fognatura all'impresa RONI S.r.l. – P.I. 11812570155 con sede legale in Milano – Piazza Cavour n. 3 e insediamento produttivo in Pero (MI) – Via Pisacane n. 54, alle condizioni e prescrizioni di cui alla nota per l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti prot. n. 285828 del 13/12/2016, alle prescrizioni di carattere generale e alla planimetria “Aggiornamneto 17 novembre 2016”; e all'Allegato Tecnico "Scarichi in fognatura" prot. n. 2694 del 16/02/2017, che formano parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione, nonché alle condizioni sopraindicate e a quelle di seguito riportate:

- 1) la garanzia finanziaria che l'Impresa Roni S.r.l. dovrà versare a favore della Città Metropolitana di Milano relativamente all'attività di gestione rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06, in base alla vigente regolamentazione regionale è determinata, come
ammontare totale, in € **333.171,06=**, calcolata con il seguente criterio:

<i>Operazione</i>	<i>Importo garanzia finanziaria</i>
Messa in riserva [R13] di 18.818 mc di rifiuti non pericolosi	€ 332.363,52.= (*)
Recupero [R4] di 140.0000 t/a di rifiuti speciali non pericolosi	€ 111.864,56=
Totale	€ 444.228,08=
Totale (ridotto del 25% con cert. ISO 14.001:2004)	€ 333.171,06= (**)

(*) *L'applicazione della tariffa al 10% relativamente alla messa in riserva (R13) dei rifiuti è subordinata al loro avvio al recupero entro 6 mesi dall'accettazione presso l'impianto.*

(**) *L'applicazione della riduzione del 25% del totale dell'importo della garanzia finanziaria è subordinata al mantenimento del sistema di gestione ambientale ed*

possesso della certificazione ISO 14.001:2004.

2) La garanzia finanziaria deve essere prestata ed accettata dalla Città Metropolitana di Milano in conformità con quanto stabilito dal presente atto e dalla d.g.r. n. 45274 del 24.09.1999, come integrata dalle dd.g.r. nn. 48055 del 4.02.2000, 5964 del 2.08.2001 e 19461 del 19.11.2004, con validità temporale, come stabilito dall'art. 3, comma 6, del d.P.R. 59/2013, di quindici (15) anni più uno (1), partendo dalla data di notifica del provvedimento all'Impresa, a cura dello sportello SUAP del Comune territorialmente competente;

3) la Società dovrà provvedere a trasmettere periodicamente le attestazioni di vigenza della Certificazione Ambientale. Entro 30 giorni dall'eventuale scadenza, revoca, decadenza o mancata presentazione delle attestazioni di verifica positiva della Certificazione UNI EN ISO 14.001 qualora non rinnovata o al venir meno della validità della stessa, l'Impresa dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia finanziaria al valore intero.

4) la mancata presentazione, all'Autorità competente, entro e non oltre 90 giorni dalla data di notifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale, della garanzia finanziaria ovvero l'adempimento della stessa dall'Allegato B alla d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004, comporta la revoca, previa diffida, del presente provvedimento.

5) l'inizio dell'attività di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06, autorizzata con il presente provvedimento, è subordinata:

- alla formale accettazione, da parte della Città Metropolitana di Milano, della sopraindicata garanzia finanziaria;
- al pagamento del diritto annuale di iscrizione al Registro provinciale delle imprese che effettuano le attività di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 comma 3, del D.Lgs. 152/06, secondo gli importi stabiliti dal d.m. 350/98.

6) le operazioni di gestione rifiuti autorizzate con il presente provvedimento possono essere svolte esclusivamente se coperte da idonea e valida garanzia finanziaria.

La presente autorizzazione avrà la durata di quindici anni a decorrere dalla data di rilascio da parte del S.U.A.P. competente del presente titolo, che ne darà comunicazione anche alla Città metropolitana di Milano, dando atto l'istanza di rinnovo dovrà essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 59/2013.

Il presente provvedimento sostituisce le preesistenti autorizzazioni settoriali per le matrici ambientali di cui all'oggetto a far data dal rilascio da parte del SUAP.

Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico-sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro.

Ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 s.m.i., l'esercizio delle attività di controllo, per la verifica del rispetto delle disposizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento, relativi Allegati Tecnici e note saranno effettuate da Città Metropolitana di

Milano, ARPA Lombardia - Dipartimento competente per territorio e dall'Ufficio d' Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale sia direttamente sia per il tramite di AMIACQUE.

Ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. il Responsabile del procedimento amministrativo finalizzato all'assunzione del presente atto è il Dott. Giuseppe Bono - responsabile del "Servizio Gestione Procedimenti AUA".

Ai sensi degli artt. 7 e 13 del D.Lgs 196/03, i dati personali comunicati saranno oggetto da parte della Città Metropolitana di Milano di gestione cartacea ed informatica e saranno utilizzati esclusivamente ai fini del presente procedimento. Il Titolare del trattamento dei dati è la Città metropolitana di Milano nella persona del Sindaco Metropolitan; il Responsabile del trattamento dei dati personali ai fini della privacy è l'Arch. Giovanni Roberto Parma – Direttore del Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia, ai sensi dell' art. 29 del D.L.gs 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. "Codice di protezione dei dati personali".

Il presente provvedimento viene inserito nell'apposito registro di raccolta generale dei provvedimenti della Città Metropolitana di Milano.

Si attesta che il Direttore dell'Area ha accertato, mediante acquisizione di dichiarazione agli atti, l'assenza di potenziale conflitto di interessi da parte di tutti i dipendenti dell'Area stessa, interessati a vario titolo, nel procedimento come previsto dalla L. 190/2012, dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Città Metropolitana di Milano e dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento dell'Ente.

Si dà atto che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato dall'art. 5 del PTPC 2017-2019 a rischio medio e che sono stati effettuati i controlli previsti dal Regolamento Sistema controlli interni ed è stato rispettato quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per la Città Metropolitana di Milano e dalle Direttive interne.

Il presente provvedimento è inviato al Responsabile del Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line nei termini di legge e si provvede alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", al fine di assolvere ad un obbligo di pubblicazione ulteriore rispetto a quelli previsti dal D.Lgs. 33/2013, quale obiettivo strategico definito dall'Ente con il "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza" della Città metropolitana di Milano riferito al triennio 2017 - 2019 (PTPCT 2017-2019)".

Ai sensi dell'art. 3 c. 4 della legge 07.08.90 n. 241 e s.m.i., si comunica che contro il presente atto può essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 gg. oppure al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla data della notifica.

**Il Direttore del Settore
Qualità dell'aria, rumore ed energia
Arch. Giovanni Roberto Parma**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Si dà atto che l'imposta di bollo, ai sensi del DPR 642/72, come modificato all'art 3 c. 1 bis dell'annessa tariffa dalla L. 147/13, sarà richiesta dal SUAP competente ai fini del rilascio della presente autorizzazione e dei relativi allegati.

L'istante si farà carico della conservazione delle marche da bollo in originale debitamente annullate.

Responsabile dell'istruttoria: Giuseppe Bono